



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale

Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

*Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n°231
e successive modifiche ed integrazioni*

PARTE GENERALE

M231-GE-01.	PREMESSA
M231-GE-02.	RILEVAZIONE DEL RISCHIO
M231-GE-03.	AUTORI MATERIALI DEL FATTO
M231-GE-04.	DELITTI E DELLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE
M231-GE-05.	AMMENDE PREVISTE
M231-GE-06.	EFFICACIA ESIMENTE
M231-GE-07.	ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
M231-GE-08.	LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO E LA SUA APPLICAZIONE
M231-GE-09.	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO
M231-GE-010.	CRITICITÀ DEL MODELLO
M231-GE-011.	STORIA DOCUMENTO

M231-GE-01. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n°231 (di seguito per brevità: "Decreto"), si introduce in Italia il concetto di responsabilità amministrativa (attribuibile alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche per reati commessi da persone fisiche che agiscono all'interno di una Organizzazione, nel caso in cui l'Ente riceva un beneficio o che l'abuso sia stato commesso a suo favore.

In questi casi si incorre nella valenza del Decreto, che diventa così operante per l'interezza dei suoi contenuti sovvertendo in questo modo le regole finora vigenti in materia di responsabilità penale ("*Societas delinquere non potest*"), ovvero che la responsabilità è strettamente correlata alla persona fisica, non estendibile a terzi, tanto meno a persone giuridiche.

VERSIONE e DATA	REDAZIONE	VERIFICA e APPROVAZIONE
Vers. 1 del 14-02-2011	Direttore (Graziano Pagani)	Presidente CDA (Graziano Brenna)

Approvazione con Delibera del CDA del 24 marzo 2011



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale

Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

La Responsabilità in oggetto si va quindi a sommare alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente compiuto il fatto (reato).

M231-GE-02. RILEVAZIONE DEL RISCHIO

La stesura del Modello, redatto secondo le prescrizioni legislative del Decreto vigente, è stata resa possibile grazie allo sviluppo delle seguenti attività:

- individuazione delle possibilità di commissione dei reati utilizzando la metodologia **FMEA** (*Failure Modes and Effects Analysis*);
- identificazione della “*Mappa dei rischi*” e con questa delle relative “*aree di rischio*” che permettono di individuare ed evidenziare il rischio di commissione di reati da parte di Amministratori, dipendenti e di collaboratori anche occasionali.

In seguito all'identificazione delle differenti tipologie di aree aziendali in cui può essere probabile lo sviluppo del rischio di reato, si ritiene di poter affermare di aver ricondotto nell'alveo del rischio “*accettabile*” la possibilità di commissione di reati.

M231-GE-03. AUTORI MATERIALI DEL FATTO

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, ENFAPI COMO è responsabile per i reati commessi a suo beneficio da:

- 1) persone fisiche che ricoprono incarichi dirigenziali di gestione, controllo e amministrazione dell'Ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
- 2) persone fisiche subordinate sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

Come sancito dal Decreto (articolo 5, comma II), ENFAPI COMO non risponde, per espressa prescrizione legislativa se le persone responsabili dell'illecito hanno agito a vantaggio esclusivo proprio o di terzi, senza procurare beneficio alla stessa ENFAPI COMO.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti (si pensi ai collaboratori occasionali e non, agli agenti, ai fornitori e ai consulenti), non è necessario che questi abbiano con ENFAPI COMO un rapporto di lavoro subordinato.

Nei soggetti sottoposti è inoltre doveroso annoverare anche le risorse umane che pur non essendo “dipendenti”, abbiano una connessione tale da far credere che sussista un obbligo di sorveglianza da parte dei vertici dell'Ente.

M231-GE-04. DELITTI E DELLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE

Grazie all'avvenuta integrazione del Decreto, la primaria classificazione dei reati destinati ad apportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, riferita particolarmente ai possibili reati eseguibili nei confronti della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: corruzione, concussione, malversazione ai danni dello stato, frode informatica,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

ecc...), è stata notevolmente ampliata, fino alla possibilità di annoverare nel “Modello 231”, anche gli illeciti connessi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (cfr. Legge n°99 del 2009).

Al fine di prevedere le possibilità di danno e gravità conseguenti alla commissione di un’infrazione si è deciso di strutturare l’elenco dei reati-evento nella mappa ALL1-M231 MAPPA RISCHI.

M231-GE-05. AMMENDE PREVISTE

La tipologia di sanzioni contemplate dal Decreto si suddividono in:

- 1) amministrative pecuniarie;
- 2) interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

Il provvedimento amministrativo pecuniario, disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “*di base*” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

In riferimento alle condizioni economiche dell’Ente e al livello di gravità del fatto spetterà al Giudice l’obbligo di procedere alla valutazione del calcolo di commisurazione della sanzione.

Il Giudice dovrà agire determinando due parametri di valutazione;

- il numero delle quote (compreso fra un valore che non può essere inferiore a 100 e superiore a 1000) deciso tenendo conto dei seguenti fattori :
 - 1) gravità dell’atto compiuto;
 - 2) grado di responsabilità dell’Ente;
 - 3) costruzione di un adeguato programma atto all’attenuazione delle conseguenze del fatto e alla prevenzione della commissione di ulteriori reati.
- i valori minimi e massimi predeterminati in relazione ai reati sanzionati e al valore di ciascuna quota.

Gli importi sono tuttora espressi in “Lira Italiana” e rapportati agli Euro sono pari ad un minimo di circa Euro 258,00 ad un massimo di circa Euro 1.549,00.

I valori sono fissati: “*Sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (articoli 10 e 11, comma II, D.Lgs. n°231 del 2001).

Il Decreto prevede all’interno del testo normativo le seguenti sanzioni interdittive, (durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni):

- allontanamento temporaneo o definitivo dalla gestione delle attività aziendali;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale

Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- proibizione temporanea o definitiva di divulgare beni o servizi.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, per decretare le sanzioni interdittive si deve incorrere in almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo, come ad esempio la commissione del reato a beneficio dell'Ente.

Secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Decreto: *“Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

Quando invece inseguito alla commissione dell'illecito, l'Ente non ha ricavato nessun vantaggio ma anzi questo ne ha subito eventuali danni patrimoniali e il beneficio è stato goduto dall'autore o da terzi, non si può procedere all'attuazione delle sanzioni interdittive.

L'applicazione delle sanzioni interdittive può essere predisposta anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, se si ritiene che sussista il pericolo di una compromissione della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati elementi tali da far ritenere sussistente il pericolo che vengano commessi reati della medesima natura di quello per cui si procede.

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto viene sempre prevista la confisca (con la sentenza di condanna), anche per equivalenti del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere l'illecito) o del profitto (beneficio economico ricavato) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

M231-GE-06. EFFICACIA ESIMENTE

Il Decreto prevede la possibilità di esonero dal regime di responsabilità amministrativa degli Enti nel caso di reati commessi a beneficio dell'Ente stesso.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede, nell'ipotesi in cui i reati siano condotti da soggetti in posizione apicale, l'esenzione qualora l'Ente stesso dimostri che:

- *“L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*;
- *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*;
- *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

Per invocare l'efficacia esimente, prevista dallo stesso Decreto è opportuno svolgere valutazioni *ex-ante* dei rischi mediante attività di "Risk Management" e di *Gap Analysis* (gestione del rischio) secondo le metodologie prescritte dal Modello.

Per quanto concerne la commissione di reati-presupposto ("231") da soggetti in posizione subordinata, il Decreto all'articolo 7, afferma che l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che: *"La commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*.

Viceversa se: *"L'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*, l'inosservanza del suddetto obbligo non produce effetti sull'Ente.

Dunque l'efficacia esimente della responsabilità dell'Ente assume un reale significato quando viene prevista l'adozione di un idoneo modello di organizzazione che è riconducibile ad un corretto adempimento degli obblighi di controllo e vigilanza spettanti al vertice direzionale.

Al fine di costruire un Modello di organizzazione, gestione e controllo efficace nella prevenzione dei reati, il Decreto evidenzia i seguenti suggerimenti:

- individuare le funzioni e i settori all'interno dell'Ente in cui possono essere compiuti gli illeciti;
- adottare opportune procedure e sessioni di training di formazione con lo scopo di informare in merito ai reati da "prevenire";
- creare un idoneo ed efficiente Organismo di Vigilanza interno che vigili sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- adottare protocolli e procedure in merito alla gestione delle risorse finanziarie;
- definire ed adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la mancata inosservanza del modello.

Il modello adottato deve essere costantemente aggiornato ed attuale in modo da poter essere applicato con l'efficacia richiesta dal Decreto.

M231-GE-07. ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Dopo un'attenta valutazione e un'opportuna analisi delle aree soggette allo sviluppo di rischio di reato, ENFAPI COMO, ha predisposto un Modello con le seguenti finalità:

- la creazione di un apparato di prevenzione e vigilanza avente lo scopo di ridurre la probabilità di rischio, relativa alla commissione di reati, correlati all'attività aziendale;
- la predisposizione di un sistema di informazione destinato a coloro che lavorano in nome e per conto di ENFAPI COMO, ed in modo più specifico rivolto ai soggetti impiegati nelle *"aree di attività a rischio reato"*; con il fine di renderli consapevoli, che violando le



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

disposizioni del suddetto Modello, potrebbero incorrere in un illecito passibile di sanzione non solo nei propri confronti ma anche in quelli dell'azienda;

- l'applicazione di un idoneo metodo di informazione rivolto a tutti coloro che operano con la ENFAPI COMO, che evidenzia che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, comporterà l'applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
- la chiara conferma che ENFAPI COMO denuncia ogni tipo di comportamento illecito, anche se risultante vantaggioso per l'azienda, ma contrario ai principi a cui ENFAPI COMO ha ispirato e fondato la sua attività istituzionale.

M231-GE-08. LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO E LA SUA APPLICAZIONE

La redazione del Modello è avvenuta seguendo le istruzioni elaborate da Confindustria (approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al 31 marzo 2008) nel documento "Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo".

Ecco di seguito elencate le fasi di stesura del presente Modello:

- definizione e analisi del organigramma aziendale attraverso lo studio e la valutazione delle attività svolte dai singoli soggetti mediante interviste strutturate;
- identificazione delle funzioni e dei processi aziendali esposti più facilmente al "rischio" di commissione dei reati.

Secondo quanto previsto dal Decreto, l'acquisizione e l'attuazione del Modello, è di competenza dell'Organo dirigenziale (in ENFAPI COMO al Consiglio di Amministrazione) che ha anche l'onere di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali e documenti concernenti altre tipologie di reati espressamente previsti nel D.Lgs. n°231 del 2001 e considerati rilevanti per ENFAPI COMO.

Il Modello dovrà essere aggiornato e implementato in relazione alle ulteriori disposizioni emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.231 del 2001, in funzione delle più importanti ed innovative linee giurisprudenziali, nonché in correlazione agli accadimenti concreti che avranno luogo nella vita di ENFAPI COMO e che verranno ritenuti fondamentali ai fini della corretta applicazione del modello.

M231-GE-09. DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Il Modello si articola nei seguenti documenti:

Modello Parte Generale	M-231 00 ELENCO DOCUMENTI
Modello Parte Generale	M-231 01 GENERALE
Modello Parte Speciale	M-231 02 PA
Modello Parte Speciale	M-231 03 SOC
Modello Parte Speciale	M-231 04 RIC
Modello Parte Speciale	M-231 05 INF



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

Modello Parte Speciale	M-231 06 SIC
Codice Etico	M-231 CE CODICE ETICO
Sistema Sanzionatorio	M-231 SS SISTEMA SANZIONATORIO
OdV	R-231 ODV SISTEMA DI VIGILANZA
Gap Analysis	GA-01 – GAP ANALYSIS ENFAPI COMO
Allegato 1	ALL1-M231 01 MAPPA RISCHI
Allegato 2	ALL2-M231 01 MATRICE DELLE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE
Allegato 3	ALL3-M231 01 MAPPA ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Allegato 4	ALL4-M231 01 MODELLO DI COMUNICAZIONE ODV
Allegato 5	ALL4-M231 01 DICHIARAZIONE DESTINATARI
Procedura operativa	PO 231 01 rev 0 GESTIONE AFFARI SOCIETARI
Procedura operativa	PO 231 02 rev 0 GESTIONE DEL PATRIMONIO
Procedura operativa	PO 231 03 rev 0 ACQUISIZIONE BENI DI SERVIZIO
Procedura operativa	PO 231 04 rev 0 ADEMPIMENTI CONTABILI, FISCALI E CONTRIBUTIVI
Procedura operativa	PO 231 05 rev 0 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
Procedura operativa	PO 231 06 rev 0 SISTEMA GESTIONE SALUTE E SICUREZZA

Adottando il modello “231”, ENFAPI COMO apporta un’integrazione al proprio Sistema di Gestione, già implementato secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2008.

L’applicazione del Modello “231” garantisce lo sviluppo di un capillare sistema di vigilanza e di controllo attraverso l’adozione di procedure e regole atte a garantire il corretto espletamento dei processi decisionali e finanziari esercitati soprattutto nelle aree a maggior rischio.

Il fine principale del Modello diventa quindi il continuo miglioramento delle prestazioni aziendali; miglioramento che segue di pari passo l’evoluzione delle ordinarie regole di gestione dei sistemi di organizzazione.

ENFAPI COMO ha redatto un sistema di deleghe e poteri decisionali con lo scopo di assicurare un’idonea distribuzione di compiti al proprio interno. Tale documentazione (ALL2-M-231 01 MATRICE DELLE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE) facente parte integrante del Modello, deve essere resa nota e consultabile da parte di tutti i dipendenti. La conoscenza del Modello deve essere garantita e predisposta con le medesime modalità a tutti i “Destinatari” del Modello stesso che dovrà essere costantemente aggiornato dalla Direzione dell’Organizzazione.

Il Modello proposto si articolerà nella presente Parte Generale ed in una serie di parti speciali e di altri documenti allegati.

M231-GE-010. CRITICITÀ DEL MODELLO

Oltre a quanto già indicato precedentemente è bene sottolineare quali siano gli aspetti cardine attorno a cui il Modello stesso si sviluppa:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE - Parte Generale

Elaborato disposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231

V1 del 14 febbraio 2011

- la presenza di un'efficace attività di diffusione e promozione dei dettami di condotta e delle procedure istituite ad ogni livello aziendale;
- il controllo costante delle "aree di rischio" dell'azienda, cioè delle attività nel cui ambito, deve ritenersi maggiore la possibilità di commissione di reati;
- la continua verifica della corretta applicazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la definizione dei poteri autorizzativi propri delle responsabilità assegnate;
- l'accertamento periodico della validità di funzionamento del Modello ed il suo aggiornamento;
- un idoneo sistema sanzionatorio.

M231-GE-011. STORIA DOCUMENTO

VERSIONE E DATA		DESCRIZIONE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
V1	14-02-2011	prima emissione